

# Concordato, per le Casse salta l'allineamento fisco-contributi

## Decreto omnibus



Publicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Andrea Dili

La definizione del concordato preventivo - biennale per i contribuenti soggetti agli Isa, annuale per coloro che si avvalgono del regime forfettario - ha effetto anche sul calcolo dei contributi previdenziali di imprenditori e professionisti.

È quanto si evince dalla lettura dell'articolo 19 del Dl 12 febbraio 2024 n. 13, che dispone che nel periodo di vigenza del concordato preventivo il reddito effettivamente conseguito non rileva né ai fini della determina-

**I professionisti iscritti agli enti privati versano in base al reddito effettivo**

zione delle imposte sui redditi né in relazione al computo dei contributi previdenziali obbligatori. Regole del concordato che risulterà decisivo conoscere anche per chi fosse interessato ad accedere alla sanatoria dei redditi 2018-2022 prevista dalla conversione del Dl omnibus che ieri ha tagliato il traguardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Anche perché l'articolo 2-quater inserito durante l'iter parlamentare non prevede ricadute previdenziali e quindi maggiori costi contributivi per chi aderisce alla sanatoria (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Ma facciamo un passo indietro. Le persone fisiche che aderiranno al concordato preventivo dovranno ordinariamente calcolare i contributi previdenziali in base al valore del reddito predefinito con l'agenzia delle Entrate in luogo di quello effettivamente conseguito. Fermo restando che la stessa nor-

ma riconosce al contribuente la facoltà di computare l'ammontare dei contributi da versare facendo riferimento al reddito effettivo, qualora sia superiore a quello preconcordato.

Il modello concordatario, quindi, prevede in via generale una perfetta corrispondenza tra il criterio di calcolo delle imposte sui redditi (Irpef o forfettario) e quello dei contributi previdenziali obbligatori.

Tale simmetria, tuttavia, viene superata in due specifici casi, uno di natura oggettiva, l'altro soggettiva.

Sul piano oggettivo, infatti, occorre considerare le particolari regole che informano il calcolo dei contributi previdenziali nelle diverse gestioni Inps, con specifico riferimento alle dinamiche concernenti l'applicazione dei minimali (gestione artigiani e commercianti) e dei massimali (gestione artigiani e commercianti e gestione separata) contributivi.

Sul piano oggettivo occorre evidenziare che la determinazione della base imponibile contributiva sui valori definiti con l'Amministrazione finanziaria in sede di accettazione della proposta concordataria dovrebbe essere preclusa ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome.

In tal senso, peraltro, si era espressa anche l'Adepp (l'Associazione delle Casse private) che, in una nota diffusa in occasione del varo del nuovo istituto concordatario, aveva precisato come il concordato preventivo non potesse produrre alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi gravanti sui professionisti iscritti alle Casse. Tale posizione, fondata sull'autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui godono i predetti Enti, è corroborata dalla giurisprudenza degli ultimi anni. A tal fine sono rilevanti due passaggi dell'ordinanza della Cassazione 29639 del 2022 che - anche richiamando il precedente orientamento della Corte - si è pronunciata in merito al computo dei contributi previdenziali dovuti da un avvocato che aveva aderito al concordato fiscale disciplinato dall'articolo 33 del Dl 269/2003. Secondo la Suprema Corte, «la determinazione di un reddito imponibile concordata *ab externo* con l'amministrazione fiscale» violerebbe l'autonomia di tali enti, senza contare che non sarebbe coerente imporre alle Casse il principio dell'equilibrio economico e finanziario e, contestualmente, «sottrarre autoritativamente ad esse l'ammontare della contribuzione do-

## DOCENTI ED ESPERTI A CONFRONTO

### Domani il convegno alla Sapienza

Un confronto a tutto campo sul concordato preventivo biennale (Cpb). È l'oggetto del convegno di studi in programma domani giovedì 10 ottobre dalle 11:30 alle 16:30 all'università La Sapienza di Roma presso la sala delle lauree della facoltà di Economia della Sapienza in via del Castro Laurenziano n. 9. L'evento è organizzato dal dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive della Sapienza e dall'associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario (Aipsdt). Dalle

finalità dello strumento al ruolo del professionista, saranno tanti i temi affrontati e approfonditi con i fari puntati anche sul ravvedimento speciale introdotto nella conversione parlamentare del Dl Omnibus.



**DALLE 11:30**  
Presso la Sala delle lauree in via del Castro Laurenziano 9 alla Sapienza di Roma

## DOMANI IN EDICOLA



### NOVITÀ DEL CONCORDATO PER LE PARTITE IVA

Entro il 31 ottobre bisogna scegliere se aderire al reddito proposto dal Fisco nell'ambito del concordato preventivo biennale. Con la possibilità di sfruttare la sanatoria per gli anni 2018-2022 proprio per i contribuenti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale. Tutte le novità e gli elementi da prendere in considerazione nel Focus Norme e Tributi in edicola domani, giovedì 10 ottobre, con il quotidiano, al prezzo complessivo di 3 euro.

**Per gli iscritti all'Inps vale quanto concordato con l'amministrazione finanziaria**

vuta». Per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome, quindi, l'adesione al concordato preventivo prefigura un doppio binario di computo del reddito: il primo, definito in sede concordataria, necessario per il calcolo delle imposte sul reddito, l'altro, quello effettivamente conseguito, essenziale per la determinazione dei contributi previdenziali obbligatori dovuti alla Cassa in cui si è iscritti. In relazione agli stessi contribuenti, in assenza di uno specifico chiarimento, deve ritenersi che gli eventuali contributi non versati alle Casse rilevino ai fini della verifica del requisito di accesso al concordato preventivo previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del Dl 13/2024 (assenza di debiti tributari e contributivi di importo pari o superiore a 5 mila euro).

Nessuna implicazione previdenziale, invece, origina dall'adozione del nuovo ravvedimento speciale, istituto che consente di definire i redditi per le annualità dal 2018 al 2022 tramite il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'Irap. Tale opportunità viene riservata soltanto ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno applicato gli Isa nelle annualità oggetto di definizione. In merito, occorre sottolineare come il ravvedimento abbia una portata esclusivamente tributaria, non facendo alcun riferimento agli eventuali adempimenti di natura contributiva.